



Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
pec: consigionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 7 agosto 2025
COMUNICATI E NOTIZIE
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Consulenti del Lavoro e compatibilità come docenti di scuola.

Carissimi,

a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute a questo Ente in merito all'iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro dei docenti di scuola e al fine di dirimere una questione che riguarda un gran numero di iscritti all'Albo, si precisa quanto segue, anche alla luce di intervenuti nuovi orientamenti.

L'art. 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 stabilisce, come noto, che **“l'iscrizione nell'Albo dei Consulenti del Lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli altri enti pubblici”**.

Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, definisce, all'art. 53 il regime delle incompatibilità per i dipendenti pubblici, stabilendo che **sono esclusi da tale regime i dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari a tempo definito e altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali**.

La disciplina dei docenti di scuola è dettata dal d.lgs. n. 297/1994, “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.

Per tale personale, il comma 15 dell'art. 508 del citato decreto legislativo definisce il regime delle incompatibilità.

Si tratta di un regime che stabilisce specifiche ipotesi di incompatibilità assoluta con lo svolgimento della funzione di docente (ed esempio con l'attività commerciale ed industriale), incompatibilità che possono essere superate



solo in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

L'unica eccezione a tale rigoroso regime di incompatibilità, prevista dal comma 15 del citato art. 508, è la possibilità di esercitare la libera professione purché questa non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, risulti coerente con l'insegnamento impartito e venga svolta previa autorizzazione del dirigente scolastico (in tal senso si è espresso anche il Dipartimento dell'Istruzione, con nota n. 1584 del 29 luglio 2005).

L'attività consentita al docente deve, dunque, essere riconducibile alla definizione giuridica di "professione intellettuale" di cui all'art. 2229 c.c., cioè alle professioni ordinistiche.

Dunque, per il docente, anche a tempo pieno, che voglia svolgere l'attività di libero professionista è sufficiente richiedere e ottenere una specifica autorizzazione da parte del Dirigente scolastico o direttore didattico.

Quindi, **ai docenti di scuola è consentita, in base ad una specifica disposizione speciale**, lo svolgimento di attività libero professionali e, pertanto, tali docenti sono esclusi dalla disciplina generale delle incompatibilità stabilite dall'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici.

Come esplicitamente stabilito dal richiamato art. 53, la disciplina speciale prevale su quella generale e, pertanto, **i docenti di scuola possono svolgere attività libero professionale secondo la disciplina normativa loro applicabile.**

In base a tale ricostruzione giuridica, **l'Ordine dei Consulenti del Lavoro non può rifiutare l'iscrizione all'Albo ai docenti di scuola che abbiano ottenuto dal dirigente scolastico l'autorizzazione allo svolgimento della professione.**

Si precisa che **l'iscrizione all'Albo deve essere consentita anche qualora il docente sia dipendente a tempo pieno**, ciò proprio in ragione della specialità della norma che disciplina tale categoria di dipendenti pubblici.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Rosario De Luca